

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE** e **ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1972

Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura il Senato ha approvato, nella seduta del 16 luglio 1971, un disegno di legge relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola.

Il disegno di legge era la risultante di due proposte: una di iniziativa governativa (numero 1119) relativa al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica; l'altra di iniziativa parlamentare (numero 1165) relativa agli ispettori scolastici e ai direttori didattici.

Il provvedimento rispondeva ad un impegno assunto dal Governo e all'esigenza di tenere conto del notevole incremento delle attribuzioni del personale direttivo e ispettivo della scuola che comporta un maggiore impegno e altresì l'assunzione di maggiori responsabilità.

In particolare, i molteplici compiti di carattere amministrativo e didattico dei pre-

sidi si sono accresciuti negli ultimi tempi, tra l'altro, per i seguenti motivi:

a) incremento notevole della popolazione scolastica.

L'aumento della popolazione scolastica ha comportato la creazione di istituti che vanno anche oltre le 30 classi, funzionanti spesso in doppi e talora tripli turni con sedi distaccate nella stessa città o in città diverse.

E da considerare, inoltre, l'aggravio del lavoro derivante dal funzionamento di corsi serali che in molte scuole vengono istituiti al fine di venire incontro alle richieste di giovani lavoratori che intendono acquisire una più completa preparazione professionale;

b) le particolari caratteristiche del funzionamento didattico della scuola media.

L'istituzione di tale scuola ha comportato: adunanze mensili dei consigli di classe, per

cui, negli istituti con numerosi alunni, il preside è impegnato nel dirigerle pressochè tutti i pomeriggi; istituzioni di classi differenziali e di aggiornamento, nonchè di corsi di doposcuola, per i quali nessun compenso è previsto per i presidi, diversamente che per i professori; ricerca degli evasori dall'obbligo scolastico; funzionamento di corsi di telescuola, eccetera;

c) più attiva partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola.

L'intensificarsi dei rapporti con gli alunni e con le famiglie ha tenuto e tiene continuamente impegnati l'attività e il prestigio dei presidi, specialmente di quelli degli istituti di secondo grado, dopo che sono state autorizzate le assemblee degli alunni, del cui andamento il preside è pressochè l'unico responsabile;

d) maggiori impegni in relazione agli aspetti assistenziali della vita della scuola e ai procedimenti di valutazione degli alunni.

A tutti i presidi poi spetta:

curare il funzionamento delle biblioteche scolastiche, che possono essere aperte anche al pubblico;

coordinare o dirigere l'attività parascolastica esercitando l'assistenza agli alunni tramite la cassa scolastica, della cui amministrazione sono responsabili civilmente e penalmente, organizzando gite e viaggi di istruzione, recite, dibattiti e simili;

infine vigilare attentamente su ogni aspetto della vita scolastica per evitare ogni minimo disfunzionamento, dal quale una scolaresca spesso inquieta possa trarre pretesto per manifestazioni di protesta.

Parimenti si sono accresciuti i compiti del personale direttivo e ispettivo della scuola elementare.

Ciò è stato in larga misura determinato dalla nuova disciplina per la scelta, l'adozione e la distribuzione dei libri di testo introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1947, n. 1497, il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1948, n. 175, e la legge 24 luglio 1962, n. 1073; dallo sviluppo delle attività integrative scolastiche provocato dal riordinamento dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261, e dai sempre maggiori finanziamenti stabiliti dai piani di sviluppo della scuola di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 31 ottobre 1966, n. 942; dall'estensione dell'area dell'obbligo scolastico al quattordicesimo anno di età che attraverso la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha imposto nuovi raccordi funzionali e didattici tra scuola elementare e scuola secondaria di primo grado; dall'istituzione della scuola materna statale avvenuta con legge 26 marzo 1968, n. 444, e dalla devoluzione, al personale dirigente della scuola elementare, dei relativi compiti di vigilanza e di direzione. L'applicazione dei suddetti provvedimenti legislativi ha posto problemi di carattere funzionale, per quanto riguarda gli uffici di direzione didattica e di ispezione scolastica, e di carattere economico in ordine allo *status* dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Le precedenti considerazioni rendono palese la necessità già ritenuta dal Senato nella scorsa legislatura, di attribuire al personale direttivo ed ispettivo della scuola la proposta concessione di una indennità di lavoro straordinario, non potendosi considerare adeguato l'attuale modesto compenso corrisposto a titolo di indennità di direzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Un compenso per lavoro straordinario da corrispondere in misura forfettaria mensile è attribuito, con le modalità ed i criteri previsti dalle norme vigenti, secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge:

a) ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, ai rettori dei convitti nazionali e alle direttrici degli educandati femminili, al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

b) agli ispettori scolastici;

c) ai direttori didattici.

Il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili per il personale di cui alla lettera a) del comma stesso, a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti scolastici aventi fino a dodici o più di dodici classi; per il personale di cui alla lettera b), a seconda che questo sia preposto a circoscrizioni aventi fino ad otto o più di otto circoli didattici; per il personale di cui alla lettera c), a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi, ivi compresi i corsi diurni di scuola popolare.

Per le scuole elementari aventi classi plurime, il numero delle classi è rapportato, ai fini della presente legge, al numero degli insegnanti.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate o il circolo abbia più plessi. Qualora sia autorizzato il funzionamento di più corsi serali o di più

corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato, per gli ispettori scolastici, in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno, di dieci ore mensili se la circoscrizione abbia almeno due circoli didattici costituiti da più plessi. Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di almeno sei corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso per lavoro straordinario da corrispondere ai sensi dei precedenti commi non può superare, in ogni caso, nel complesso, il limite massimo corrispondente a trentasei ore mensili.

Nei riguardi del personale insegnante incaricato della presidenza il compenso per lavoro straordinario è determinato in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento.

La corresponsione del suddetto compenso è effettuata, per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio, con esclusione del mese di agosto e dei giorni di assenza per congedo straordinario o aspettativa.

Art. 2.

Il compenso di cui all'articolo precedente non è cumulabile con altra indennità, comunque denominata, corrisposta per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione ed educazione con amministrazione autonoma.

Art. 3.

Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, ai funzionari incaricati della reggenza dei medesimi uffici, nonché agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità o degli esami conclusivi di tutti i corsi di studio successivi alla scuola dell'obbligo, è cor-

risposto un compenso per lavoro straordinario nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000, a seconda che essi operino in sede o fuori sede, fermo restando il trattamento di missione.

Art. 4.

Il compenso di cui alla presente legge è corrisposto con decorrenza dall'anno scolastico 1970-71.

Art. 5.

Alla maggiore spesa di lire 1.287 milioni derivante dall'applicazione della presente legge quanto all'anno 1970, e di lire 4.780 milioni quanto all'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione, rispettivamente, di pari importo, degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.